

La versione originale in lingua [fr](#) di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

francese

Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti.

Swipe to change

Mediazione familiare

Francia

La mediazione familiare transfrontaliera è promossa dagli strumenti internazionali ed europei di cooperazione con l'obiettivo di favorire la risoluzione pacifica e rapida delle controversie. La Francia ha istituito, all'interno della propria autorità centrale, un'unità speciale volta a incentivare il ricorso alla mediazione nelle controversie transfrontaliere. In tal senso è importante presentare anche la normativa nazionale in materia di mediazione che può essere applicata nelle controversie transfrontaliere.

Quadro normativo nazionale:

La mediazione giudiziaria è stata introdotta in Francia dalla legge n. 95-125 dell'8 febbraio 1995, seguita dal decreto n. 2012-66 del 22 luglio 1996. Qualsiasi giudice investito di una controversia può, con il consenso delle parti, designare un mediatore quale terzo qualificato, imparziale e indipendente.

La legge dell'8 febbraio 1995 è stata modificata dall'ordinanza n. 2011-1540 del 16 novembre 2011, che ha recepito la direttiva 2008/52/CE del 21 maggio 2008. Questa legge definisce la mediazione come qualsiasi processo strutturato in cui due o più parti tentano di raggiungere un accordo in vista della composizione amichevole delle loro controversie con l'aiuto di un terzo. La legge in questione instaura un regime comune a tutte le mediazioni.

Per quanto riguarda la mediazione familiare, esiste un diploma di Stato istituito con decreto del 2 dicembre 2003 ([articoli R.451-66 e seguenti del Code de l'Action Sociale et des Familles, il codice dell'azione sociale e delle famiglie](#)) e con i decreti del 12 febbraio 2004 e del 19 marzo 2012. Tuttavia, ad oggi, questo diploma non è obbligatorio per esercitare come mediatore familiare, in quanto la mediazione familiare non è una professione regolamentata.

I mediatori lavorano in contesti associativi o nell'ambito della libera professione.

È possibile ricorrere alla mediazione familiare:

1) a monte dell'intervento giudiziario: si tratta della mediazione familiare cosiddetta convenzionale; in questo caso il mediatore è investito direttamente dalle parti;


2) durante il procedimento giudiziario: articolo 1071 del *code de procédure civile* (codice di procedura civile), articolo 255 e articolo 373-2-10 del *code civil* (codice civile);

il *juge aux affaires familiales* (giudice competente in materia familiare) può proporre alle parti una misura di mediazione e, una volta ottenuto il loro consenso, può designare un mediatore familiare;

il giudice competente in materia familiare può ingiungere alle parti di incontrare un mediatore familiare che le informerà dell'oggetto e dello svolgimento della mediazione familiare.

L'accordo derivante dalla mediazione familiare può essere omologato dal giudice competente in materia familiare (articoli 1534, 1565 e seguenti del codice di procedura civile). Il giudice omologa l'accordo salvo nel caso in cui accerti che quest'ultimo non tutela sufficientemente l'interesse del bambino, che il consenso dei genitori non è stato espresso liberamente (articolo 373-2-7, comma 2 del codice civile) o più in generale se tale accordo può compromettere l'ordine pubblico.

Il costo: Il primo incontro informativo presso il mediatore familiare è gratuito per l'utente. La mediazione familiare implica tuttavia una partecipazione finanziaria delle parti in base a un tariffario ufficiale obbligatorio per i servizi di mediazione, basato sul principio del pagamento per seduta e a persona, variabile in base ai redditi delle parti. Quando la persona beneficia dell'assistenza legale gratuita, lo Stato si fa carico dei costi della mediazione familiare e il tariffario nazionale prevede una maggiorazione della retribuzione dell'avvocato ogni volta che un provvedimento di mediazione è ordinato dal giudice competente in materia familiare.

Collegamento alle disposizioni applicabili del codice di procedura civile: [cliccare qui](#)  (56 Kb) [fr](#)

Collegamento alla [pagina informativa del ministero della Giustizia](#) sulla mediazione familiare

Collegamento agli elenchi di mediatori: per trovare il servizio di mediazione familiare più vicino, effettuare la ricerca inserendo "mediazione familiare" nel campo "categoria" del sito "[Justice en région](#)"

Mediazione familiare internazionale:

La mediazione familiare internazionale è prevista dagli strumenti di cooperazione internazionale in materia familiare (Convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 e regolamento Bruxelles II bis) per promuovere le soluzioni amichevoli volte a ottenere il ritorno dei minori nei casi di sottrazione internazionale o di accordo sull'esercizio del diritto di visita di un genitore.

Gli interessati possono:

1) rivolgersi a mediatori che esercitano in contesti associativi o nell'ambito della libera professione: un elenco dei mediatori che possono intervenire nella mediazione familiare internazionale è disponibile all'indirizzo: <http://www.justice.gouv.fr/26139> (oppure [cliccare qui](#));

2) **ricorrere alla mediazione attraverso l'apposita unità dell'autorità centrale: la Francia dispone, all'interno del ministero della Giustizia, di un'unità di mediazione familiare internazionale (CMFI). Quest'unità offre la propria assistenza in ogni nuova controversia transfrontaliera per intervenire prima, durante e/o dopo i procedimenti giudiziari come misura di accompagnamento. Gli accordi raggiunti saranno sottoposti, eventualmente dopo l'approvazione dei consulenti delle parti, alle autorità giudiziarie dei paesi interessati.**

L'autorità centrale investita di una domanda di mediazione familiare internazionale da uno dei genitori la propone all'altro genitore. Il procedimento deve avvenire **su base volontaria: non può esserci costrizione in un processo di mediazione familiare internazionale.**

L'apposita unità dell'autorità centrale esercita la propria attività di mediazione familiare internazionale in modo imparziale nei confronti di ciascun genitore e in totale riservatezza.

La mediazione effettuata nell'ambito dell'unità di mediazione familiare internazionale del ministero della Giustizia è gratuita. La domanda, corredata dei documenti relativi ai procedimenti passati o in corso in Francia o all'estero, deve essere presentata a mezzo posta al seguente indirizzo:

Ministère de la Justice

Direction des affaires civiles et du Sceau – BDIP

Cellule de médiation familiale internationale

13 place Vendôme

75 042 Paris Cedex 01 - France

La domanda può essere presentata anche per posta elettronica all'indirizzo: entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Collegamento al sito Internet del ministero della Giustizia francese (unità della mediazione familiare internazionale):

<http://www.justice.gouv.fr/justice-civile-11861/enlevement-parental-12063/la-mediation-21106.html>

Ultimo aggiornamento: 19/01/2017

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Gli Stati membri stanno provvedendo ad aggiornare i contenuti delle pagine nazionali di questo sito alla luce dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea.

L'eventuale presenza di contenuti che non riflettono tale uscita non è intenzionale e sarà corretta.